e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitano la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra. Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti.

Il Comitato nazionale, di cui all'articolo 7, decide le eventuali contestazioni; può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che siano stati indebitamente iscritti negli elenchi degli orfani di guerra e provvede affinchè la condizione di orfano di guerra, agli effetti della presente legge, sia stabilita con uguali criteri in tutte le provincie.

A questo articolo gli onorevoli Giaracà, Spetrino, Gortani, Cartia, Storoni, Rizzone, Riccio, Mancini, Buonvino e Rindone, hanno proposto il seguente emendamento:

Sopprimere : « Nei casi dubbi il Comitato provinciale dispone i necessari accertamenti ».

Modificare il secondo comma come segue: « Il Comitato provinciale decide sulle eventuali contestazioni, e può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale, di cui all'articolo 7 ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. Io prego vivamente la Commissione ed il Governo di prendere in considerazione l'emendamento che sto per illustrare.

Appena entrata in vigore questa legge, e immediatamente dopo la costituzione dei Comitati provinciali, la prima operazione da compiere sarà quella della formazione degli elenchi degli orfani, alla quale dovranno attendere, provincia per provincia, i singoli Comitati.

È facile prevedere che, circa il diritto di iscrizione negli elenchi, nasceranno innumerevoli contestazioni; e bisognerà sollecitamente risolverle con una procedura molto spedita.

Ora l'articolo 5 del disegno di legge, mentre affida ai Comitati provinciali la cura della formazione degli elenchi, dispone che, nei casi dubbi, dovranno i Comitati stessi procedere ai necessari accertamenti: qui si ferma la competenza dei Comitati provinciali – una competenza meramente istruttoria – dovendo poscia decidere, sulle eventuali contestazioni, il Comitato nazionale che siede a Roma.

Ma questo enorme e mastodontico accentramento presso il Comitato nazionale produrrà inevitabilmente un lungo e dannoso ritardo nella risoluzione di tutti i casi dubbi, lasciando per molto tempo dolorosamente incerta, nelle sessantanove provincie del Regno, la condizione di tutti quegli orfani per i quali si dovrà attendere da Roma la decisione del Comitato nazionale.

Non vi è che un rimedio, quello che noi proponiamo, di affidare, cioè, ai Comitati provinciali, oltre la giurisdizione istruttoria, anche la giurisdizione di merito. Ed i Comitati provinciali, così come sono composti, offrono le migliori garenzie per lo esercizio di questa giurisdizione; basta, all'uopo, tener presente che ne fanno anche parte un giudice del tribunale ed il procuratore del Re.

La decisione del Comitato provinciale, del resto, è, secondo il nostro emendamento, suscettibile di ricorso al Comitato nazionale, che avrà così agio d'intervenire nei casi in cui sia stato erroneamente disconosciuto il diritto dell'orfano alla iscrizione nell'elenco.

Vogliamo, pertanto, sperare che la Commissione ed il Governo accetteranno la nostra modifica, la quale, senza menomamente alterare alcun punto sostanziale del disegno di legge, mira unicamente e soltanto ad una semplificazione di procedura che ne garantisca ed assicuri la sollecita attuazione.

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Per le ragioni addotte dall'onorevole Giaracà e poichè non si turba la legge, ma si dà soltanto al Comitato provinciale la facoltà di decidere in primo grado quali siano gli orfani e poi, in via di ricorso, al Comitato nazionale di statuire in proposito, la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5 con l'emendamento soppressivo e modificativo proposto dall'onorevole Giaracà ed accettato dalla Commissione, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).